

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in camera di consiglio e così composta:

dr. Ettore Capizzi Presidente
dr. Lucia Fanti Consigliere rel.
dr. Biagio Roberto Cimini Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3026 RGAC dell'anno 2020, posta in decisione il 17 novembre 2021 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'[art. 221 D.L. 34/2020](#), conv. in [L. 77/2020](#) e successive modifiche ed integrazioni, vertente tra:

Ma. Le. nata in Usa il --omissis-- (C.F.: --omissis--) in proprio e quale legale rapp.te del figlio Da. Pa. Le. - PARRA nato in Usa il --omissis-- (C.F.: --omissis--)

Sh. Le. nato in Usa il --omissis-- (C.F.: --omissis--) rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Roma, via Golametto n. 4, presso lo studio dell'avv. Franco Antonazzo, come da deleghe allegate all'atto di appello;

APPELLANTI

e

MINISTERO DELL'INTERNO

In persona del Ministro pro tempore;

APPELLATO NON COSTITUITO

e con l'intervento del PG presso questa Corte che nel proprio parere in data 11/5/2021 si è detto favorevole all'accoglimento del gravame; avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza [ex art. 702 ter c.p.c.](#) del Tribunale di Roma, pubblicata il 30/5/2020 e comunicata l'1/6/2020;

CONCLUSIONI: gli appellanti hanno concluso come da note autorizzate;

Fatto

CONSIDERATO

con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma definiva la causa promossa [ex art. 702 bis c.p.c.](#) dai predetti appellanti, i quali avevano chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;

a fondamento del ricorso avevano esposto di essere discendenti di Ma. Ca. Ac., cittadina italiana nata a Roccadaspide (SA) il 07.11.1903 ed emigrata in Usa, ove successivamente alla nascita della figlia Ma. Se. Ba., nel 1938 si era naturalizzata cittadina americana;

la linea di discendenza era così riportata nell'ordinanza, con riferimento per relationem al ricorso introduttivo: 'Gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di Ma. Ca. Ac. (nota anche come Ca. Ac. o come Ma. Ca. Ba.), cittadina italiana, nata il --omissis-- a Roccadaspide (SA), la quale emigrava in USA dove sposava nel 1923 Se. Ba. (noto anche come Sa. Ba.), cittadino italiano. Dalla loro unione nasceva il -omissis- Ma. Sa. Ba. (nota anche come Ma. Sa. Ba.). Il padre di Ma. Sa. Ba. si naturalizzava cittadino americano nel 1897, quindi prima della nascita della figlia alla quale non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana, mentre la madre Ma. Ca. Ac. si naturalizzava cittadina americana nel 1938, ossia dopo la nascita della figlia (avvenuta nel 1928) alla quale quindi aveva già trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al momento della nascita';

i ricorrenti avevano inoltre dedotto come l'intervenuta naturalizzazione di Ma. Ca. Ac. non avesse pregiudicato la trasmissione della cittadinanza italiana in capo alla figlia, e loro ava, Ma. Sa. Ba. (nota anche come Ma. Sa. Ba.); come quest'ultima avesse sposato nel 1952 Pa. Le., dando alla luce il -omissis-- Ma. Le., la quale a sua volta, dall'unione con Ke. Ja. Ga., aveva generato Sh. Le. il --omissis--; come in seguito Ma. Le., dall'unione con Ga. Al. Pa., deceduto il --omissis--, avesse dato alla luce il --omissis--Da. P. Pa. Pa., il quale in data 07.05.2017 con provvedimento della Corte distrettuale di San Diego, aveva modificato il proprio nome in Da. P. Le. Pa.; come successivamente Ma. Le. avesse sposato nell'anno 2015 Ch. A. Tuttle e, in virtù di predetto matrimonio avesse acquisito il nome di Ma. Le. Tuttle;

avevano inoltre rilevato che l'allora vigente [legge n.555 del 1912](#) negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti, ma che la [Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983](#) aveva dichiarato l'illegittimità dell'[articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912](#) nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, avendo poi la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza dovesse ritenersi uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, ove la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;

avevano inoltre evidenziato come essendo la loro ava già cittadina americana iure soli (perché nata negli USA) al momento della naturalizzazione della madre, ella avesse dunque mantenuto la cittadinanza italiana, in applicazione dell'art. 7 della legge del 1912 all'epoca vigente;

il Tribunale, all'esito del giudizio - nel quale il Ministero dell'Interno si era costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite - ha respinto la domanda, sui seguenti assunti:

a) ai sensi dell'[art. 12 della L. 555/1912](#), applicabile ratione temporis, i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza italiana divengono anch'essi stranieri se hanno in comune la residenza con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, salva la possibilità di riacquistarla (ex [artt. 3 e 9 della legge 555/1912](#));

b) l'ava Ma. Ca. Ac. aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione nel 1938, avvenuta allorché la figlia Ma. Sa. Ba. era ancora minorenni, sottoposta alla sua potestà e convivente con lei negli USA;

c) avendo quest'ultima perduto la cittadinanza italiana e non avendola più riacquistata, non poteva trasmetterla ai suoi eredi, non potendo quindi i ricorrenti giovare degli effetti della citata giurisprudenza costituzionale;

avverso tale pronuncia gli appellanti di cui in epigrafe, discendenti di Ma. Sa. Ba., hanno proposto appello, chiedendo in riforma della stessa la declaratoria del riconoscimento dello stato di cittadinanza italiana iure sanguinis, con vittoria di spese ed onorari;

il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ai sensi dell'[art. 281 sexies c.p.c.](#), con assegnazione di un termine antecedente per note conclusionali e disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ai sensi dell'[art. 221 DL 34/2020](#), conv in [L. 77/2020](#), gli appellanti hanno depositato entrambe le note (sia quelle conclusionali, sia quelle di trattazione scritta), dopodiché la causa è stata assunta in decisione.

OSSERVA

Il gravame è affidato ad un'unica ragione di censura.

Ritengono gli appellanti che il Tribunale non abbia in alcun modo considerato che al momento della sua nascita (avvenuta negli USA nel 1928) l'ava Ma. Sa. Ba. aveva già ottenuto automaticamente sia la cittadinanza americana iure soli, sia al contempo la cittadinanza italiana iure sanguinis, derivata dalla madre Ma. Ca. Ac., all'epoca cittadina italiana.

La naturalizzazione di quest'ultima non aveva quindi avuto alcun effetto in capo alla stessa, in termini di perdita di cittadinanza italiana e di acquisizione di quella americana, essendo già Ma. Sa. Ba. cittadina americana.

Andava quindi fatta applicazione dell'art. 7 della L. 555/2012, a tenore del quale 'il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi'. Ma. Sa. Ba. e era dunque cittadina americana a prescindere dalla naturalizzazione della propria madre ed in forza della sentenza della [Corte Costituzionale 30/1983](#) s'è trasmessa la cittadinanza ai propri eredi.

Lo stesso Ministero nella Circolare K 31.9 del 27 maggio 1991 (contenente Linee interpretative ed applicative sul tema), in adesione ad alcune pronunce del Consiglio di Stato, avrebbe suggerito tale

interpretazione, ritenendo irrilevante, ai fini della conservazione della cittadinanza italiana della loro ava, la circostanza che la propria madre l'avesse perduta.

L'appello e' fondato.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - che come noto ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 L. 55/1912 per violazione degli [artt. 3](#) e [29 della Costituzione](#) 'nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina' - e' possibile l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna da parte dei discendenti diretti da ava cittadina italiana.

L'efficacia erga omnes della sentenza della Corte Costituzionale ha inciso sulla disciplina legislativa dello status civitatis di tutti coloro, cittadini potenzialmente tali, che non avevano acquistato quello status esclusivamente per effetto di legge incostituzionale e che, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).

Pertanto, in forza degli effetti espliciti dalla sentenza n. 30/1983, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli e, conseguentemente, ai discendenti di donna cittadina italiana.

Il punto nodale della controversia poggia dunque sull'accertamento della circostanza che l'ava dell'appellante Ma. Sa. Ba. avesse validamente trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti, dovendosi in particolare verificare se ella avesse o meno perduto la cittadinanza italiana in seguito all'acquisizione della cittadinanza degli USA per naturalizzazione della madre Ma. Ca. Ac., avvenuta nel 1938, allorché ella (di dieci anni) era con lei convivente e soggetta alla sua potestà.

Occorre al riguardo interpretare l'[art. 12, comma secondo, della legge 555/1912](#) sulla cittadinanza vigente all'epoca di entrata in vigore della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 7 della stessa legge.

Ritiene la Corte che l'interpretazione del Tribunale non sia condivisibile.

Il giudice di primo grado ha infatti applicato esclusivamente l'art. 12, comma secondo - sulla base del quale i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza italiana divengono anch'essi stranieri se hanno in comune la residenza con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, salva la possibilità di riacquistarla al compimento della maggiore età - senza tener conto di quanto previsto dall'[art. 7 della legge 555/1912](#), da ritenersi in rapporto di specialità con l'art. 12.

Secondo quanto condivisibilmente argomentato dall'appellante, la specialità dell'art 7 si desume proprio dalla ratio insita nella stessa [L. 555/1912](#) entrata in vigore il 1° luglio 1912.

Fino a quel momento, ai sensi dell'art. 36 della Legge sull'Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901 e secondo quanto disposto dal codice civile del 1865, il figlio di padre naturalizzato straniero perdeva la cittadinanza italiana in quanto seguiva le medesime sorti del genitore.

Successivamente con la [L. 555/1912](#) questo criterio venne superato, stabilendosi che il discendente minore dell'avo che aveva perso la cittadinanza per naturalizzazione conservasse la cittadinanza italiana, a condizione che la nascita fosse precedente alla data di naturalizzazione.

Mentre quindi la precedente normativa del 1901 non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età, la legge del 1912 stabiliva che nel caso di intervenuta naturalizzazione straniera del padre, il figlio, se all'epoca minorenni, conservava la cittadinanza italiana (appunto iure sanguinis) in quanto figlio di italiano.

Stabilisce infatti l'art. 7 della legge 555 che 'salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi'.

Solido fondamento giuridico di quanto disposto dall'art. 7 si riscontra anche nella circolare k. 31.9 del 27 maggio 1991 e nella circolare k. 28.1 del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1991 (doc.2).

Secondo quanto disposto dalla circolare 'La prole nata sul territorio dello stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana quanto della cittadinanza dello stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero'.

Sul punto il Consiglio di Stato con parere n. 1820/1975 del 24 ottobre 1975 ha stabilito che 'l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore comporta l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenni, ma la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non comporta senz'altro la perdita della cittadinanza suddetta da parte del figlio minorenni, e ciò, appunto ad evitare per quest'ultimo la situazione di apolidia'.

L'illustrato regime di perdita della cittadinanza derivato dal disposto dell'art. 12 può trovare applicazione quando l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore sia effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore convivente ed esercente la potestà.

Di converso l'art. 12 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7, vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini iure soli.

Di ulteriore conforto a tale interpretazione deve ritenersi lo stesso inciso '..e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero..' contenuto nell'art. 12 della medesima legge.

E' infatti palese l'intento del legislatore di collegare la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore, quale effetto automatico della perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che il figlio stessi 'acquisti' la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio

minore sia già per nascita, iure soli, in possesso della nuova cittadinanza del genitore non possa nuovamente acquistarla.

La lettura congiunta delle due norme (artt. 7 e 12, comma secondo) induce quindi a ritenere fondata la prospettazione contenuta nel gravame.

Deve infatti ritenersi che l'ava dell'appellante, nata negli USA nel 1928, fosse cittadina americana iure soli ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendole stata la cittadinanza italiana trasmessa dalla madre al momento della nascita.

A nulla rileva ai fini della perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava dell'appellante l'intervenuta naturalizzazione della madre Ma. Ca. Ac. avvenuta nel 1938, durante la minore età della figlia, in quanto successiva alla sua nascita, avendo ella trasmesso alla figlia al momento della nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza americana iure soli. La naturalizzazione della madre non ha dunque avuto effetti su Ma. Sa. Ba. ai fini della perdita della cittadinanza italiana.

Non può quindi trovare applicazione la fattispecie di cui all'art. 12 della già menzionata Legge, posto che dalla lettura sistematica degli [artt. 12,9](#) e [7 della L. 555/1912](#) è da ritenersi che la norma di carattere generale di cui all'art. 12 della citata legge sia stata derogata dal principio speciale di cui al precedente art. 7, secondo cui al figlio del cittadino italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la cittadinanza secondo lo ius soli, era consentito conservare la cittadinanza italiana anche se il genitore durante la sua minore età ne fosse incorso nella perdita, così quindi riconoscendo all'interessato la facoltà di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Tale principio speciale deroga non solo al principio dell'unicità della cittadinanza, ma anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quella del padre, sancito invece in termini generali dall'art. 12 della medesima legge.

Ne consegue che tutte le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non incidono sullo stato di cittadinanza del figlio, salva la facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età.

Sulla base di tali principi, tenuto conto delle allegazioni e della documentazione prodotta dagli appellanti (che ha esattamente ricostruito la linea generazionale diretta derivata dall'ava Ma. Sa. Ba. sino a giungere a loro) e della mancata dimostrazione che quest'ultima abbia rinunciato alla cittadinanza italiana - circostanza quest'ultima non provata, ne' tantomeno contestata - deve quindi ritenersi che la naturalizzazione americana di Ma. Ca. Ac. intervenuta in epoca successiva alla nascita della figlia Ma. Sa. Ba. non abbia prodotto effetti preclusivi né in capo alla stessa né di conseguenza in capo ai suoi discendenti, ai quali va quindi riconosciuto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'[art. 1 della Legge 555/1912](#) come integrato dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in considerazione dell'atteggiamento dimostrato dal Ministero, che in primo grado non ha contrastato la domanda e nel presente grado è rimasto contumace.

PQM

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame contro l'ordinanza [ex art. 702 ter c.p.c.](#) del Tribunale di Roma, in riforma della stessa:

- 1) dichiara che MA. LE. TUTTLE nata in Usa il --omissis--, DA. PA. LE.-PA. nato in Usa il --omissis-- e Sh. Le. nato in Usa il --omissis--, sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti diretti dall'ava cittadina italiana MA. Ca. Ac.;
- 2) ordina alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni negli atti dello Stato Civile;
- 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali del secondo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2021.

Depositata in cancelleria il 30/11/2021